

Prot. n. 477/2024/AR/g del 22/3/2024

OSSERVAZIONI AL DCO 70/2024/R/GAS

ELENCO DEI SOGGETTI ABILITATI ALLA VENDITA DI GAS NATURALE: MODALITÀ E CONDIZIONI DI ACCESSO

Osservazioni generali

La consultazione in oggetto è apprezzata dalla scrivente in quanto risulta finalizzata a condividere con gli stakeholders i principali orientamenti dell'Autorità nell'adempire al novellato art. 17 comma 3 del d. lgs. 164/2000, il quale richiede che l'ARERA formuli proposte al MASE con riferimento all'individuazione delle condizioni, dei criteri, delle modalità e dei requisiti tecnici, finanziari e di onorabilità per l'iscrizione, la permanenza e l'esclusione nell'ambito dell'Elenco venditori di gas naturale, affinché il Ministero approvi un apposito decreto in materia.

Si condivide a tal fine l'obiettivo, ravvisabile nei provvedimenti legislativi e negli stessi orientamenti dell'Autorità, di uniformare per quanto possibile le condizioni per l'esercizio dell'attività di vendita del gas naturale a quelle già in vigore per l'energia elettrica, mutuandone lo spirito e l'impostazione, tenendo conto del fatto che i medesimi soggetti possono essere attivi nella vendita retail di entrambe le commodities e che sul medio lungo termine si potrebbero delineare possibili forme di convergenza degli elenchi facenti capo ai due settori.

Per quanto concerne le proposte relative all'ambito di applicazione, si ritiene corretto mantenere nell'elenco la segnalazione della tipologia di gas naturale oggetto della vendita di ciascuna impresa, come attualmente previsto dal DM 29 dicembre 2011. Si condivide anche il fatto che l'elenco evidenzi se l'impresa sia autorizzata alla vendita a clienti finali di gas naturale per il tramite di una rete di distribuzione connessa alla rete nazionale di trasporto, oppure alla vendita attraverso autocisterne e carri bombolai, senza necessità di distinguere tra essi.

In merito all'ammissibilità, si concorda con l'opportunità che i requisiti tecnici siano il più possibile analoghi a quelli necessari per l'iscrizione all'Elenco venditori energia elettrica (EVE), per quanto riguarda la forma societaria e l'attività statutaria, nonché rispetto alla necessità di dover servire almeno un cliente finale nell'arco di dodici mesi. Si concorda inoltre nei confronti delle semplificazioni proposte dal DCO con riferimento al fatto che non sia più necessario mantenere il requisito attualmente previsto dall'articolo 4 del DM 29 dicembre 2011, nonché sull'opportunità di sollevare l'impresa di vendita dall'attuale obbligo di inviare la descrizione della struttura organizzativa. Anche la rimozione dell'obbligo di presentare, all'atto della domanda di iscrizione all'elenco, copia dei bilanci degli ultimi tre anni, è considerata una condivisibile semplificazione da parte della scrivente.

Per quanto riguarda i requisiti di onorabilità, si condivide l'ipotesi di allineamento con quanto previsto per l'EVE dal DM 164/2022, in quanto ciò assicura la necessaria affidabilità del personale che assume un ruolo rilevante nelle imprese.

In merito poi ai requisiti ed agli indicatori di natura finanziaria, si concorda con quanto proposto in materia di capitale sociale minimo, mentre per quanto concerne i requisiti finanziari di responsabilità verso il sistema, si ritiene che l'attivazione del servizio di default trasporto di cui alla delibera 249/2012/R/gas a seguito di risoluzione del contratto di trasporto, l'attivazione dei servizi di ultima istanza per i punti serviti in default trasporto a seguito di mancato pagamento di una fattura del servizio di default trasporto, nonché l'attivazione dei servizi di ultima istanza per tutti i punti serviti per il tramite dell'utente della distribuzione che perduri (per 12 mesi) nell'inadempienza di una fattura del default trasporto, non siano gli unici parametri rilevanti di cui tenere conto per valutare l'affidabilità dei venditori e dei soggetti che svolgono eventualmente l'attività di trasporto, bilanciamento e distribuzione per suo conto.

In analogia con quanto previsto nel settore elettrico, si ritiene infatti necessario considerare anche la puntualità dei pagamenti nei confronti delle imprese di distribuzione del gas naturale che operano a favore dei venditori stessi o dei soggetti a cui gli stessi si affidano in tale ambito. Al riguardo, non risulta inoltre decisiva l'argomentazione secondo cui la previsione di un monitoraggio della regolarità degli adempimenti verso le imprese distributrici, ai fini della permanenza del venditore nell'EVG, sarebbe in un qualche modo ridonante, in quanto la regolazione prevedrebbe adeguate forme di garanzia per le imprese distributrici (soprattutto quando sarà implementato quanto prospettato nell'ambito del procedimento rinnovato con la delibera 249/2023/R/gas). La previsione di garanzie a favore delle imprese distributrici è infatti presente anche nel settore elettrico, e ciò non ha impedito la compresenza delle stesse. Tale compresenza è, del resto, ampiamente giustificata dalla circostanza che dette misure, pur perseguendo finalità tra loro coerenti, operano su piani differenti: in particolare, le garanzie operano "ex post", al fine di mitigare e, possibilmente, neutralizzare le conseguenze a carico delle singole imprese distributrici dell'intervenuto inadempimento; il monitoraggio del requisito finanziario di responsabilità opera anche, in ottica di deterrenza e dunque "ex ante" a beneficio dell'intero sistema, riducendo quindi la probabilità che si verifichino situazioni di insolvenza. Qualora da tale monitoraggio preventivo non dovesse risultare un esito sufficientemente adeguato per la relativa impresa di vendita, quest'ultima non dovrebbe essere ritenuta idonea a svolgere l'attività.

Si riportano di seguito le osservazioni relative ai singoli spunti della consultazione

Osservazioni specifiche

Q.1 Si condivide l'orientamento dell'Autorità di proporre al Ministro competente requisiti per quanto possibile analoghi a quelli già definiti per il settore elettrico?

Q.2 Si condivide l'orientamento di considerare non più completamente adeguati alla nuova struttura del mercato alcuni requisiti attualmente previsti dall'Elenco vigente? E si ritiene opportuno prevedere ulteriori considerazioni in merito?

Q.3 Si condividono i requisiti tecnici e di onorabilità che si intende proporre?

Q.4 Per quanto riguarda i requisiti di natura finanziaria che si intende proporre, si condividono gli orientamenti in merito al capitale sociale minimo?

Q.5 Si condividono gli orientamenti che si intende proporre per l'indicatore di solidità finanziaria in merito all'attivazione del servizio di default trasporto per risoluzione del contratto di trasporto? E in merito agli inadempimenti nell'ambito del medesimo servizio?

Q.6 Si ritiene necessario prevedere criteri ulteriori da proporre?

R1. In linea generale si condivide tale impostazione, sia per uniformità di trattamento tra i soggetti operanti nei due settori, sia per possibili convergenze future eventualmente applicabili ai due rispettivi elenchi.

R2. In linea con quanto espresso nelle considerazioni introduttive, si concorda ove specificato.

R3. Si concorda con l'opportunità che i requisiti tecnici siano il più possibile analoghi a quelli necessari per l'iscrizione all'EVE, per quanto riguarda la forma societaria e l'attività statutaria, nonché sul requisito di dover servire almeno un cliente finale nell'arco di dodici mesi. Anche in merito all'onorabilità, si condivide l'ipotesi di allineamento con quanto previsto per l'EVE dal DM 164/2022, in quanto ciò assicura la necessaria affidabilità delle persone fisiche con un ruolo rilevante nelle singole imprese.

R4. Nell'ottica di una convergenza tra i due settori si condivide quanto prospettato.

R5-R6. Si concorda sul fatto di dover considerare l'attivazione dei servizi di default come fattispecie di indicazione negativa circa l'affidabilità finanziaria delle imprese di vendita, come illustrato nelle proposte del DCO. Come ampiamente anticipato nelle osservazioni generali, si reputa tuttavia necessario considerare, unitamente a tali elementi, anche quello inerente all'affidabilità circa la regolare gestione dei pagamenti dovuti dalle imprese di vendita (o dai soggetti da queste incaricati), verso le imprese di distribuzione che svolgono il relativo servizio nei loro confronti, in linea con quanto previsto nel settore elettrico. In tal modo, lo screening di affidabilità dei venditori risulterebbe decisamente più completo ed efficace nel monitorare l'operato delle società di vendita, incentivando peraltro le stesse a curare la regolarità dei pagamenti verso i DSO, con conseguenti effetti positivi per la stabilità del sistema nel suo complesso.

Q.7 Si condivide l'orientamento in merito alle procedure per l'iscrizione all'Elenco e alla permanenza o esclusione delle imprese di vendita che si intende proporre?

Q.8 Si ritengono utili ulteriori considerazioni?

R7-R8. Si esprime condivisione nei confronti di quanto proposto con riferimento alle procedure per l'iscrizione, la permanenza e l'esclusione delle imprese di vendita, fatta salva la necessità di delineare anche gli opportuni controlli di congruità dei pagamenti verso le imprese di distribuzione, in coerenza con quanto ravvisato nelle considerazioni introduttive e nelle risposte R5-R6.

Si ritiene inoltre opportuno proporre al Ministero l'introduzione di un processo automatico, possibilmente con il supporto del SII, volto a ricordare ai venditori, allo scadere dei tre anni di iscrizione, la necessità di presentare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio per la conferma dei requisiti di permanenza. Si

auspica inoltre di suggerire al Ministero di procedere con cadenza annuale (nel mese di gennaio) nell'attivare una finestra temporale di 15 giorni solari al fine di permettere ai venditori di provvedere alla conferma delle modifiche alle figure apicali verificatesi nel corso dell'anno precedente, oppure di procedere con eventuali integrazioni o rettifiche. Lo scopo di questa proposta, utile anche per l'EVE, avrebbe il fine di rendere maggiormente efficiente il censimento degli accadimenti aziendali.



www.utilitalia.it

UTILITALIA | Piazza Cola di Rienzo 80 | 00193 Roma



www.utilitalia.it

UTILITALIA | Piazza Cola di Rienzo 80 | 00193 Roma